



rep. 55912

**COMUNE DI REGGIO EMILIA**

**Contratto d'appalto**

del "Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori aventi ad oggetto *Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano*" (C.I.G. 7625238176).

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 2 (due) del mese di Maggio, in Reggio Emilia, nella Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f.CRBRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, autorizzato a rogare, nella forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.97 comma 4) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 56 comma 1 lett. c) del vigente *Statuto Comunale*, sono personalmente comparsi i signori:

**da una parte**

per il **Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede in Piazza C. Prampolini n.1, codice fiscale 00145920351, che d'ora innanzi sarà denominato anche ente appaltante o committente, l'**Arch. Massimo Magnani**, nato a Reggio Emilia (RE) il 05/07/1967, Dirigente dell'Area "Competitività, Innovazione sociale, Territorio

e Beni comuni" del Comune di Reggio Emilia, giusta incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 55193 del 27/04/2018, qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune medesimo, in virtù dell'art.59 dello Statuto Comunale e degli artt. 40-49 del vigente *Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti*, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come completato dall'art.15 del *Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia*;

**dall'altra parte**

per il **Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.)**, che d'ora innanzi sarà denominato anche aggiudicatario, appaltatore od affidatario, tra: **Ufficio Progetti Architetti Associati G.A. Bertani e F. Vezzali**, con sede in Reggio Emilia, Via Eduardo De Filippo n.22 (c.f. 01576560351), capogruppo mandatario, e **Bisi & Merkus Studio Associato**, con sede in Reggio Emilia, Vicolo Trivelli n.6 (c.f. 01843200351), mandante, costituito, ai sensi dell'art. 48 del vigente Codice degli Appalti, in data 12/02/2019, giusta atto pubblico rep. 92187, raccolta n. 22686, a ministero del Dott. Federico Grasselli, Notaio in Gualtieri, iscritto al collegio Notarile del distretto di Reggio Emilia (documento, qui allegato, ai sensi dell'art.51 comma

3, secondo periodo, della Legge 89/1913 s.m.i., sotto la lettera A), in copia scansionata da copia conforme notarile del 13/02/2019), l'Arch. **Giorgio Adelmo Bertani**, nato a Cavriago (RE) il 16/09/1959, che, legittimato alla rappresentanza dal precitato atto notarile, dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del R.T.P. medesimo.

Detti componenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Segretario Generale sono certo e faccio fede, mi richiedono di ricevere, su supporto informatico, il presente atto da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, nel rispetto dell' art. 47 comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*".

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 49 del 4/4/2017 veniva approvato lo studio di fattibilità dell'intervento Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020 - Progetto "Ducato Estense" - *Intervento di Restauro e valorizzazione dell'edificio e del parco del "Mauriziano"*, nonché il quadro economico dell'intervento stesso;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. 175 del 20/11/2017, veniva approvato il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020, tra cui anche quelle relative al succitato intervento;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 961 del 11/09/2018, legalmente esecutiva, veniva approvata

l'attivazione della procedura volta all'affidamento del servizio di che trattasi; pertanto, ponendo a base di gara un importo pari ad Euro 53.715,82 (comprensivo delle spese e dei compensi accessori, esclusi oneri previdenziali ed I.V.A), veniva dato atto dell'indizione di una *procedura aperta*, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'individuazione del criterio di aggiudicazione nell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, di cui all'art. 95, comma 3, lettera b) dello stesso decreto;

- in data 24/09/2018, veniva pubblicato, ai sensi di legge, il Bando di Gara; entro il termine perentorio fissato nello stesso, pervenivano, presso l'Archivio comunale-Protocollo generale del Comune di Reggio Emilia, quattro offerte;
- in data 16 Ottobre 2018, presso il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa - UOC Acquisti, Appalti e Contratti, aveva luogo l'esperimento della prima seduta pubblica di gara, finalizzata alla verifica della documentazione amministrativa, propedeutica alle successive operazioni di gara, presentata dai quattro operatori economici partecipanti;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1722 del 30/10/2018 del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, qui integralmente richiamato, veniva nominata la Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1723 del 30/10/2018, il Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione Sociale Territorio e Beni Comuni, nella sua qualità anche di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dava atto della avvenuta produzione della documentazione richiesta (ad integrazione della "Documentazione Generale" - Busta A), a seguito dell'attivazione dell'istituto del *soccorso istruttorio* di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, solo da parte di due dei quattro operatori partecipanti;
- in data 05 Novembre, presso il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa - UOC Acquisti, Appalti e Contratti, aveva luogo la seconda ed ultima seduta pubblica di gara, durante la quale venivano comunicati i punteggi attribuiti alle *offerte qualitative e quantitative* presentate dai soli due operatori economici ammessi al prosieguo della gara, essendo stati gli altri due esclusi dalla stessa, a causa della mancata regolarizzazione della documentazione presentata;
- pertanto, secondo quanto delineato nel Verbale di gara, si desumeva quanto segue:
  - primo operatore economico classificato - il costituendo R.T.P. formato dallo Studio Ufficio Progetti Arch. Associati Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in qualità di mandatario e Studio Bisi e Merkus, con sede a

Reggio Emilia, in qualità di mandante, che aveva conseguito, dopo la riparametrazione, il maggior punteggio complessivo pari a 91,86/100,00, del quale:

a) per l'offerta tecnico-qualitativa, punti 71,86/80,00;

b) per l'offerta economica punti 20,00/20,00, a seguito di un ribasso percentuale applicato sul prezzo a base di gara del 38,00%;

- secondo operatore economico classificato - il costituendo R.T.P. formato dall'Arch. Domenica Caldarola dello Studio Spazio Laboratorio, con sede in Parma, in qualità di mandataria e Athenarchitettura Srl con sede a Foligno (PG), in qualità di mandante, che aveva conseguito, dopo la riparametrazione, il punteggio complessivo di 86,14/100,00, del quale:

a) per l'offerta tecnico-qualitativa punti 68,84/80,00;

b) per l'offerta economica punti 17,30/20,00, a seguito di un ribasso percentuale applicato sul prezzo a base di gara del 32,864%;

- i punteggi ottenuti dal primo operatore economico classificato risultavano essere superiori ai 4/5 (quattro/quinti) dei punteggi massimi applicabili, come definiti al punto 24) del Disciplinare di Gara; conseguentemente, l'ente appaltante attivava (con PEC del 05/11/2018 in atti al n. 139868 di P.G.), la verifica di congruità di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,

richiedendo giustificazioni, sia relativamente all'offerta tecnica che a quella economica;

- con P.E.C. in atti municipali al P.G. 146366 del 20/11/2018, il costituendo R.T.P. candidato aggiudicatario provvedeva ad inviare alla stazione appaltante le giustificazioni richieste, nei termini inderogabili previsti dalla normativa; con lettera, in atti P.G. 150893 del 28/11/2018, il R.U.P. attestava la congruità dell'offerta presentata dal medesimo, sia per quanto concernente gli elementi di natura tecnico-qualitativa che per gli elementi di natura economico-quantitativa, avendo ritenute le giustificazioni dallo stesso addotte in linea con le indicazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, oltre che coerenti con quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, nonchè formulate in modo chiaro ed esaustivo;
- pur essendo la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 ed all'art 83 del D.Lgs 50/2016 ancora in corso, il Responsabile Unico del Procedimento, con propria lettera P.G. n. 2018/151405 del 29/11/2018, chiedeva, ai sensi dell'art. 32 comma 8) ultima parte del D.Lgs. 50/2016, al Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa di procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi;
- pertanto, nelle more della conclusione con esito positivo dei controlli di cui agli artt. 80 ed 83 del

D.Lgs.50/2016, con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n.1416 del 06/12/2018 del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa, veniva aggiudicato in via definitiva il "Servizio di *Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori* aventi ad oggetto Interventi di restauro e valorizzazione del "Mauriziano" (C.I.G. 7625238176) all'operatore economico primo classificato, il costituendo R.T.P. formato dallo Studio Ufficio Progetti Arch. Associati Bertani e Vezzali, con sede a Reggio Emilia, in qualità di capogruppo-mandatario e Studio Bisi e Merkus, con sede a Reggio Emilia, in qualità di mandante, che, come suesposto, aveva conseguito il maggior punteggio complessivo, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 33.303,81, oltre all'I.V.A.;

- divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipula del contratto, come ammesso dall'art. 28.4 del Disciplinare di Gara, il R.U.P. disponeva la *Consegna anticipata in via d'urgenza del servizio*;
- si rende, pertanto, necessario addivenire alla stipula del presente contratto, al fine di disciplinare, in valida e regolare forma, le prestazioni relative all'affidamento del servizio di che trattasi, nonché i rapporti reciproci e le obbligazioni intercorrenti tra le parti;



- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 382 del 18/03/2019 del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa", l'ente appaltante ha dato atto della conclusione, con esito positivo, dei controlli effettuati, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, relativi al possesso dei requisiti generali e morali, economico-finanziari, nonché di idoneità professionale, nei confronti dell' R.T.P. aggiudicatario, sia in capo allo studio professionale capogruppo mandatario, che a quello mandante;
- con nota P.G. 58185 del 27 marzo 2019, debitamente motivata, agli atti dell'ente, il R.U.P. ha comunicato una interruzione del termine previsto all'art. 11 del disciplinare di gara, relativo alla consegna del progetto esecutivo e del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; tale interruzione implica una nuova decorrenza dal giorno 1°aprile 2019 per 45 giorni; l'aggiudicatario, con PEC del 4 aprile 2019, P.G. 62659, ha preso atto e accettato la decorrenza dei nuovi termini di consegna dei progetti di cui sopra;
- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

**tutto ciò premesso,**

**le parti, come sopra configurate,**

**convengono e stipulano**

**quanto segue:**

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dando atto di aver sottoscritto, in data 17/12/2018, il *Verbale di consegna anticipata in via d'urgenza* del servizio di che trattasi.
2. L'Ente appaltante affida all'aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione del servizio di *Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori* aventi ad oggetto Interventi di restauro e valorizzazione del "Mauriziano" (C.I.G. 7625238176).
3. L'affidamento del servizio in argomento viene dall'ente appaltante conferito e dall'aggiudicatario assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti negli *Elaborati progettuali* posti a base di gara (così come elencati all'art. 8 - Parte I del Disciplinare di Gara), che l'aggiudicatario dichiara di ben conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, tra i quali il *Capitolato Tecnico Prestazionale*, negli undici articoli che lo costituiscono e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; documenti tutti così come integrati dall'*Offerta Tecnica* e dall'*Offerta Eco-*

*nomica* presentate dall'aggiudicatario in sede di gara.

4. Le prestazioni oggetto del presente contratto, che consistono nella realizzazione di un *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica*, di un *Progetto Esecutivo* e nella predisposizione di un Piano di *Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori*, al fine del restauro e della valorizzazione del monumento storico denominato "Mauriziano", trovano dettagliata elencazione all'art. 3.1) del Capitolato Tecnico Prestazionale (d'ora innanzi denominato C.T.P.), nonché precisa descrizione circa le loro modalità di svolgimento all'art. 3.2) sino all'art. 3.10) dello stesso.
5. Ai sensi dell'art. 5) del C.T.P. e della decorrenza nuovo termine comunicata dal R.U.P. con sua nota del 27 marzo 2019 P.G. 58185, i tempi stabiliti per l'esecuzione del servizio di cui trattasi sono i seguenti: 1) lo svolgimento delle prestazioni di fattibilità tecnica ed economica dovrà concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'affidamento in via d'urgenza; 2) la prestazione avente ad oggetto la progettazione esecutiva, dovrà concludersi nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di consegna all'ente appaltante degli elaborati di progetto di fattibilità tecnica ed economica, termine che è stato fatto ripartire a decorrere dal 1° aprile 2019 con comunicazione del R.U.P. P.G. n. 58185 del 27 marzo 2019 e comunicazione

di presa d'atto e conferma dell'aggiudicatario con P.E.C. del 04 aprile 2019 P.G. 62659; 3) lo svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sarà sincrono rispetto alla durata della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva.

6. Il compenso dovuto dall'ente appaltante all'aggiudicatario è determinato nella misura definita all'esito della procedura di aggiudicazione ed è comprensivo di ogni onere o spesa che l'aggiudicatario debba sostenere per l'espletamento del servizio, esclusi oneri previdenziali ed I.V.A. Altresì, il compenso è determinato in base alle attività da svolgere e ai relativi costi, facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016, e risulta così composto: Euro 33.303,81 per competenze, oltre ad Euro 1.332,15 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 7.619,91 per I.V.A. al 22%.

7. Ai sensi dell'art.7) del C.T.P., i pagamenti relativi alle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione saranno effettuati alla consegna degli elaborati grafici, relazioni e schede (elencati all'art. 3.1 del C.T.P.), nonchè con le tempistiche indicate al precedente punto 5), previa presentazione di regolare nota di pagamento. Non sono previsti pagamenti in anticipazione di prestazioni o di spese, ai sensi dell'art.2234

del Codice Civile.

8. Ai sensi dell'art. 8) del C.T.P., gli elaborati consegnati dall'aggiudicatario resteranno di proprietà dell'ente appaltante. Altresì, l'uso degli elaborati da parte dell'aggiudicatario, per scopi che esulino dalle finalità oggetto del presente contratto, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante.
9. Si fa espresso riferimento all'art. 9) del C.T.P. per quanto inerisce alla disciplina dell'inadempienza, risoluzione e recesso contrattuale, nonché delle penalità da applicarsi in caso di ritardata consegna rispetto ai tempi descritti al precedente punto 5).
10. L'aggiudicatario ha prodotto, in originale, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016, *Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva* n. 2239172, con somma garantita pari ad Euro 18.650,13 e con scadenza al 18/01/2020, emessa da COFACE S.P.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale in Milano, Via Spadolini n.4 - c.f. 09448210154, in persona del Sig. Marco Ferrari, nato a Reggio Emilia il 23/04/1973, autorizzato ad agire in virtù dei poteri conferitigli con procura n. rep.57980 del 05/11/2012 ricevuta dal Dott. Gabriele Franco Maccarini, Notaio in Milano. L'aggiudicatario, altresì, ha presentato, nel rispetto dell'art. 4.1 del C.T.P, in copia conforme all'originale, le Polizze di Responsabilità Civile professionali contratte sia dallo

Studio capogruppo-mandatario che da quello mandante, in corso di validità.

11. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., l'aggiudicatario ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: Banco BPM - IBAN: IT24K0503412800000000026030 e Unicredit S.p.A.- IBAN:IT06E0200812834000100352820, dichiarando, altresì, che le persone delegate ad operarvi sono Francesca Vezzali (c.f. VZZFNC61P59H223V) e Giorgio Adelmo Bertani (c.f.BRTGGD59P16C405Q). A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati, nonchè essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii); il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, per il presente contratto, il codice

identificativo CIG 7625238176, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; è, altresì, fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

12. Il presente atto è soggetto al "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016", in materia di *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*. Ai sensi di detto Regolamento, l'ente appaltante, Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1, Telefono 0522/456111,  *Titolare del trattamento dei dati personali*, nomina l'appaltatore quale *Responsabile del trattamento dei dati personali*. L'appaltatore si obbliga, pertanto, a trattare i dati personali esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto, per la durata dello stesso, e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'ente appaltante. Il trattamento dei dati avviene, infatti, solo per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa, in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento stesso. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile per la Protezione dei dati per l'ente appaltante, Comune di



Reggio Emilia, è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.

13. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.
14. Secondo quanto disposto nel Bando di Gara, sono a carico dell'appaltatore, oltre alle spese contrattuali, di cui all'art. 45 del vigente Regolamento dei contratti, anche quelle relative alla pubblicità legale, previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n.20 del 25 Gennaio 2017), *"da rimborsarsi alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione"*.
15. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto (soggetto all'imposta di bollo *ab origine*, ai sensi dell'art.1 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R.642/1972, ed all'imposta di registro *in misura fissa*, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte prima, allegata al D.P.R. n° 131/86 s.m.i), ammontano, pertanto, complessivamente ad Euro 2.083,36 (incluse quelle per i *Diritti*

di Segreteria, dovute a norma della Legge 8.6.1962 n.604 s.m.i., nonché calcolate secondo il criterio previsto nella *Tabella D* ad essa allegata).

16. L'aggiudicatario è obbligato al pagamento di tale importo, mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale - IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263, entro n. 5 giorni dalla stipula del presente contratto.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*", ho dato lettura alle parti, allegato escluso, per dispensa concessami dalle parti medesime, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con l'apposizione di firma digitale, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*", verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato in raccolta tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "*Codice dell'Amministrazione digitale*", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 -

Bologna - struttura accreditata presso l'"Agenzia per l'Italia Digitale" (AgID).

In presenza delle parti, io Segretario Generale ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di diciannove pagine a video, di cui diciotto interamente scritte e della diciannovesima sette righe, oltre alle sottoscrizioni ed all'allegato sub A).

p. il Comune di Reggio Emilia

Arch. Massimo Magnani

p. il Raggruppamento Temporaneo Professionisti tra:

Ufficio Progetti Architetti Associati G.A. Bertani e F.

Vezzali e Bisi & Merkus Studio Associato

Arch. Giorgio Adelmo Bertani

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Maria Carbonara

ALL. A)



FEDERICO GRASELLI  
NOTAIO

N.92187 Repertorio N.22686 Raccolta ----

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROGETTISTI E

- MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA AI SENSI -

- DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 -

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Registrato a Reggio Emilia

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di

il 13 febbraio 2019

febbraio -----

al n. 2192

----- ( 12 febbraio 2019 ) -----

Serie 1T

in Reggio Emilia, nei locali della casa in vicolo Trivelli

Euro 245,00

n.6, avanti a me Dottor FEDERICO GRASELLI, Notaio in

Gualtieri, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Reggio Emilia, senza intervento di testimoni, per avere i

comparenti che si trovano nelle condizioni richieste dalla

Legge, dichiarato, tra loro d'accordo e con il mio consenso,

di volere rinunciare alla loro assistenza; -----

----- i seguenti progettisti: -----

- "UFFICIO PROGETTI architetti associati GIORGIO ADELMO

BERTANI e FRANCESCA VEZZALI", con sede legale in Via E. De

Filippo n.22, 42123 Reggio Emilia, tel 0522 560812, fax 0522

360936, Codice Fiscale e P.Iva 01576560351, -----


al presente atto rappresentata da: -----

GIORGIO ADELMO BERTANI, nato a Cavriago (RE) il 16 Settembre

1959, residente in Reggio Emilia, Via E. De Filippo n.20,

Codice fiscale: BRT GGD 59P16 C405Q, -----

domiciliato per la carica presso la sede dello studio di cui





sopra, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto studio associato, nella sua qualità di Legale Rappresentante dello Studio UFFICIO PROGETTI, munito dei necessari poteri a lui conferiti dall'atto costitutivo del 25 gennaio 1994 -----

- "BISI & MERKUS studio associato" con sede legale a Reggio Emilia vicolo Trivelli n.6, Tel. 0522/580795 - Fax 0522/540851, Codice Fiscale/P.IVA 01843200351, -----

al presente atto rappresentata da: -----

FAUSTO BISI, nato a Reggio nell' Emilia (RE) il 13 Luglio 1959, residente in Reggio Emilia, via Jacopone da Todi n.15, Codice fiscale: BSI FST 59L13 H223Y, -----

domiciliato per la carica presso la sede dello studio di cui

sopra, il quale dichiara di intervenire ed agire nel

presente atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del predetto studio associato, nella sua

qualità di Legale Rappresentante dello Studio BISI & MERKUS

studio associato, munito dei necessari poteri a lui

conferiti dall'atto costitutivo del 11 giugno 1999

registrato a Reggio Emilia il 2 luglio 1999 al n.9190

(Agenzia delle Entrate) -----

tutti cittadini italiani della cui identità personale,


nonché qualifica e poteri, io Notaio sono certo -----

----- PREMETTONO -----



----- quanto segue: -----

- a) il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito "Ente Attuatore")  
in data 29 settembre 2018 ha pubblicato il Bando relativo  
alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18  
aprile 2016 n.50 (di seguito la "Gara"), per l'affidamento  
dei servizi tecnici professionali di ingegneria e  
architettura: "Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del  
D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, per l'affidamento del servizio di  
progettazione di fattibilità tecnica ed economica,  
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in  
fase di progettazione dei lavori ,aventi ad oggetto  
interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano"  
nell'ambito del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" fondo per  
lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 - Progetto "Ducato  
Estense" C.I.G. 7625238176 C.U.P.: J82C16000200001; -----
- b) che i progettisti "UFFICIO PROGETTI architetti associati  
GIORGIO ADELMO BERTANI e FRANCESCA VEZZALI", "BISI & MERKUS  
studio associato", in relazione alla suddetta procedura  
aperta, hanno partecipato al concorso, in forma di  
costituenda Associazione Temporanea di società ai sensi 34 e  
37 comma 8 del D.L. 163/2006 e s.m.i.; -----
- c) che le Parti sopra costituite hanno partecipato alla Gara  
e sono state proclamate aggiudicatarie definitive con  
comunicazione del 13 dicembre 2018, secondo quanto approvato  
a seguito delle sedute della commissione giudicatrice e







confermate affidatarie dell'incarico professionale di cui sopra con DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (art. 36 comma 2 lettera b) e Art.32 del D.Lgs 50/2016) con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n.1416/2018 del 6 dicembre 2018. -----

d) che, con procedura aperta di cui sopra, l'Ente Appaltante affiderà al suddetto raggruppamento temporaneo l'incarico professionale per la " progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori" ,aventi ad oggetto interventi di restauro e valorizzazione del "Mauriziano" nell'ambito del Piano stralcio "Cultura e Turismo", fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 - Progetto "Ducato Estense" C.I.G. 7625238176 C.U.P.: J82C16000200001; ----- del bene denominato Mauriziano (RE); -----

e) che, pertanto, le Parti devono provvedere a stipulare l'atto di costituzione di Associazione Temporanea di società conferendo altresì il relativo mandato. -----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i Componenti medesimi, nelle rispettive qualità come sopra specificate, convengono e stipulano quanto segue: -----

----- Art. 1 -----

I progettisti "UFFICIO PROGETTI architetti associati GIORGIO



ADELMO BERTANI e FRANCESCA VEZZALI", "BISI & MERKUS studio associato", in persona dei rispettivi rappresentanti, convengono di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di operatori economici ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, eleggendo, come in effetti eleggono, quale Capogruppo mandatario l'arch. Giorgio Adelmo Bertani in qualità di socio e legale rappresentante dello studio associato UFFICIO PROGETTI architetti associati GIORGIO ADELMO BERTANI e FRANCESCA VEZZALI, che accetta. ----


Le Parti interverranno nell'espletamento dei servizi in base ai compiti ad esse attribuiti, svolgendo le attività progettuali così come definite nelle prescrizioni tecniche e normative del Disciplinare Tecnico, nell'offerta tecnica e secondo le modalità definite tra le Parti da separati accordi, nel rispetto dei servizi ad esse attribuibili. -----

**Art.1.1. Espletamento dei servizi di PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. --**

UFFICIO PROGETTI Architetti Associati Giorgio Adelmo Bertani e Francesca Vezzali: -----

Coordinamento generale delle prestazioni tecniche ed integrazione tra le prestazioni specialistiche, Progettazione generale e architettonica, fornitura dei rilievi del parco, della via Emilia, Della ex Tintoria. Rapporti con la Committenza e la Soprintendenza. -----

BISI & MERKUS studio associato: progetto esecutivo della





pista ciclabile, rilievo e progetto di restauro esecutivo dell'arco, verifica delle sezioni stradali sulla via Emilia, responsabile della qualità ISO 9001, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. -----

Vengono ripartite pro-quota, tra mandataria e mandanti, le spese concordemente definite ed approvate, anche in corso d'opera, dalle Parti, quali: le spese per la stipula del presente atto, per la polizza fidejussoria, per la polizza assicurativa rischi professionali, e quant'altro dovesse rendersi necessario. Ciascuna Parte beneficerà dei relativi utili, non potrà quindi chiedere alle altre società l'assunzione di responsabilità e concorsi di attività e/o di spese al di fuori di quelli espressamente pattuiti. -----

Nei rapporti interni, ciascuna delle Parti è da considerare ed opererà come società indipendente; le responsabilità rimarranno pertanto contenute nei limiti delle rispettive competenze, nel senso che ciascuna dei progettisti costituenti l'associazione sarà, nei rapporti con l'altra, pienamente responsabile per le proprie prestazioni ed in particolare della buona esecuzione dei servizi e di ogni altra prestazione connessa. -----


Ciascuna delle Parti sopporterà pertanto tutti i rischi tecnici ed economici derivanti dalle proprie prestazioni nell'ambito delle rispettive competenze, come pure tutte le conseguenze delle azioni e/o omissioni a ciascuna



ivo eventualmente imputabili. -----  
ia, In relazione, saranno posti a suo esclusivo carico anche gli  
lla oneri derivanti da ritardi, difetti o altro, che possano  
--- comportare l'applicazione di penalità e/o rendere esigibile  
le il pagamento di un danno eventualmente arrecato all'ENTE  
rso APPALTANTE senza possibilità di richiedere un concorso alle  
del altre società costituenti l'associazione. -----  
zza Eventuali atti aggiuntivi e compensi relativi all'oggetto  
sse del presente atto, tra il Raggruppamento temporaneo di  
lvi Professionisti e l'Ente Appaltante per servizi oggi non  
età prevedibili, saranno ripartiti secondo futuri accordi tra le  
di parti con apposito atto integrativo, in relazione alle  
--- attività effettivamente svolte da ciascun componente del  
re raggruppamento, detratte le spese comuni e la quota  
tà determinata per attività di coordinamento spettante al  
ve capogruppo. -----

ti ----- Art. 2 -----  
a, L'arch. Giorgio Adelmo Bertani in qualità di socio e legale  
in rappresentante dello studio associato UFFICIO PROGETTI  
ni architetti associati GIORGIO ADELMO BERTANI e FRANCESCA  
--- VEZZALI assume la figura e la funzione di Capogruppo. -----

hi ----- Art. 3 -----  
ni A seguito di quanto convenuto al precedente Art. 2, i  
le progettisti "BISI & MERKUS studio associato", -----  
na ----- CONFERISCONO -----







all'arch. Giorgio Adelmo Bertani in qualità di socio e legale rappresentante dello studio associato UFFICIO PROGETTI architetti associati GIORGIO ADELMO BERTANI e FRANCESCA VEZZALI, mandato speciale con rappresentanza e, quindi, conferiscono a quest'ultimo procura affinché, oltre che in nome e per conto proprio, anche in nome e per conto dei progettisti e soggetti mandanti: -----

a) stipuli tutti gli atti contrattuali occorrenti, consequenziali e necessari per l'affidamento dei lavori di cui in Premessa come descritti alle lettere a),b),c),d), il coordinamento generale, la gestione e l'esecuzione dei lavori, previo accordo scritto tra le parti per l'affidamento di eventuali servizi integrativi di cui all'art.1.1, rilasciando le cauzioni all'uopo previste a norma di legge e di contratto, fino al collaudo dei lavori e, comunque, anche successivamente al collaudo stesso, fino all'estinzione di ogni rapporto giuridico, anche di natura giudiziale, nei confronti dell'Ente Appaltante e di terzi; -

b) compia quanto altro previsto e necessario per il completo espletamento del presente mandato. -----

Per l'esercizio del presente mandato l'Impresa mandataria potrà avvalersi dell'opera dei suoi legali rappresentanti, come per legge. -----

Quanto sopra con ogni più ampio potere e con promessa sin d'ora, da parte della Impresa mandante, di tenere per rato e



valido l'operato della Impresa mandataria. -----

Il presente mandato è conferito ed accettato ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163. -

Gli incassi e le somme a qualsiasi titolo dovute alla Impresa Associata dall'Ente Appaltante in acconto e a saldo, in relazione al contratto di appalto in questione, saranno fatturate direttamente alla capogruppo, che provvederà alla corresponsione dei compensi dei singoli mandanti per le rispettive quote di competenza, secondo le percentuali, le fasi ed i tempi definiti da separati accordi. -----

----- **Art. 4** -----

L'offerta dei progettisti riunite determina la responsabilità esclusiva della Mandataria nei confronti dell'Ente Appaltante per tutte le obbligazioni nascenti dalla esecuzione dei lavori, salvo quanto specificato nell'Art. 1.1 a mezzo di specifica chiamata in causa dei progettisti o dei soggetti Mandanti. -----

----- **Art. 5** -----

Il mandato di cui al presente atto è gratuito ed irrevocabile e la sua eventuale revoca per giusta causa non avrà effetto nei confronti dell'Ente Appaltante. -----

Alla società UFFICIO PROGETTI Architetti Associati Giorgio Adelmo Bertani e Francesca Vezzali spetta la rappresentanza processuale nei confronti dell'Ente Appaltante e di terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura



dipendenti dall'appalto anzidetto anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto, sempre fatto salvo quanto specificato nell'Art.1.1 a mezzo di specifica chiamata in causa dei progettisti o dei soggetti Mandanti. -

Il presente mandato non determina di per sé organizzazione e/o associazione tra i progettisti riunite per l'appalto in argomento, ognuna delle quale conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. -----

----- **Art. 6** -----

La presente Riunione di società si scioglierà automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti: ----

a) successivamente al verificarsi dell'esatto adempimento di tutto quanto previsto nel Contratto e nel presente atto; ----

b) per il verificarsi di una delle cause di risoluzione o estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento. -----

----- **Art. 7** -----

La società UFFICIO PROGETTI Architetti Associati Giorgio Adelmo Bertani e Francesca Vezzali assume l'obbligo verso l'altra Parte di concordare preventivamente le eventuali modifiche ovvero attività accessorie o complementari richieste dall'ENTE APPALTANTE all'Associazione, secondo quanto previsto all'art. 1.1 -----

----- **Art. 8** -----



o dei  
fatto  
ifica  
ione  
o in  
omia

Nel caso di concorso di colpa circa l'imputabilità di un fatto che dovesse dar luogo ad un'azione legale da parte dell'ENTE APPALTANTE, ai fini del riconoscimento di danni o indennizzi a carico delle Parti costituenti l'associazione, queste concorreranno nell'assunzione delle spese di giudizio e di ogni altra spesa relativa, in proporzione all'entità delle rispettive prestazioni. -----

egli  
----  
----  
ierà  
----  
di

Nel caso invece in cui la responsabilità risulti essere non congiunta ma attribuibile in modo specifico e determinato ad una dei progettisti stipulanti, tutte le spese di giudizio e ad esso connesse saranno, con la sentenza passata in giudicato, da essa assunte, rimanendo le altre sollevate da ogni e qualunque onere di concorso. -----

----- Art. 9 -----

e o  
nte  
----  
---

In nessun caso i progettisti facenti parte dell'associazione potranno essere tenute responsabili una verso l'altra per perdita di profitto o per lucro cessante. -----

----- Art. 10 -----

gio  
rso  
ali  
ari  
ndo  
---  
---

Qualunque modifica del presente atto non potrà essere effettuata che mediante atto scritto. -----

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente atto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'adempimento di tutti i termini e di





tutte le condizioni previste nell'atto. -----

----- **Art. 11** -----

In caso di controversia riguardante il seguente atto le  
Parti si sottomettono alla giurisdizione del Tribunale di  
Reggio Emilia. -----

----- **Art.12** -----

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i  
progettisti per tutto quanto qui non stabilito si fa  
riferimento alle norme di legge. -----

----- **Art.13** -----

I Componenti approvano questo atto. -----

----- **Art. 14** -----

L'associato UFFICIO PROGETTI architetti associati Giorgio  
Adelmo Bertani e Francesca Vezzali (capogruppo mandatario)  
in particolare assume: -----

- la responsabilità e il coordinamento generale di tutte le  
attività; -----

- la sottoscrizione degli atti necessari per l'espletamento  
dell'incarico. Gli elaborati di progetto saranno  
sottoscritti dalla mandataria e per competenza dai mandanti  
del RTP secondo gli accordi; -----

- il coordinamento unico e la responsabilità dei rapporti  
con tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, interessati  
all'intervento in questione (Enti preposti e/o deputati a  
svolgere funzioni di controllo e sorveglianza); -----



- la stipula della eventuale fidejussione sulla base

della/del convenzione/contratto che sarà stipulata con il

committente, con divisione pro quota dei rispettivi oneri; --

- la facoltà di messa in mora e sostituzione dell'associato

che provochi ritardi o sia responsabile di comportamenti

inopportuni o lesivi dell'interesse dell'RTP nella regolare

conduzione dei lavori. Si procederà in tal caso, al terzo

richiamo, alla rescissione immediata di ogni rapporto

associativo, a fronte del pagamento all'associato dei

servizi effettivamente svolti, la sostituzione sarà in tal

caso immediata secondo le modalità descritte all'art. 16,

con riserva di eventuali azioni risarcitorie. -----

Tutto ciò onde evitare che vertenze interne possano

ostacolare l'esecuzione degli obblighi contrattuali. -----

Il mandatario è altresì autorizzato a rappresentare, anche

in sede processuale, i soggetti associati nei confronti di

terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura

dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di

ogni rapporto. -----

#### ----- Art. 15 -----

I sottoscritti associati si obbligano a svolgere le attività

specificatamente risultanti dal contratto e dalle richieste

della committenza e richieste nel bando/avviso, secondo le

modalità, la ripartizione delle attività di cui sopra e la

tempistica ivi indicate. -----



Le modalità di espletamento delle suddette attività dovranno essere conformi alla vigente norma sui contratti pubblici ai contenuti e alle procedure tecniche richieste dalle norme di riferimento. -----

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile restando a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il R.T.P. rimane organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima. -----

----- **Art. 16** -----

Ai sensi dell'articolo 48, comma 19 del d.lgs. n.50/2016, è ammesso il recesso di uno o più associati raggruppati, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli associati rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. -----

In caso di fallimento di uno dei mandanti, in caso di morte



interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo  
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il  
mandatario, ove non indichi altro operatore economico  
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di  
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo  
degli altri mandanti o del mandatario, purché questi abbiano  
i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da  
eseguire. -----

----- Art. 17 -----

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere  
tecnico e metodologico, fornite nell'ambito del  
raggruppamento tra gli associati, dovranno essere  
considerate da questi di carattere confidenziale. Esse non  
potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per  
i quali sono state fornite, senza una preventiva  
autorizzazione scritta dall'associato che le ha fornite e  
che ne conserva i diritti esclusivi dell'autore. -----

Ciascuno degli associati avrà cura di applicare le opportune  
misure per mantenere circoscritte le informazioni e le  
documentazioni ottenute e potrà avvalersi in termini  
curriculari dei soli ed esclusivi titoli delle prestazioni  
effettivamente prestate. -----

I componenti tutti mi confermano l'esatta indicazione dei  
rispettivi numeri di Codice Fiscale esonerandomi da ogni  
responsabilità in merito. -----





Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho  
letto ai componenti, i quali lo approvano ed a conferma con  
me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore dieci. -----

Consta il presente atto di cinque fogli scritti a macchina  
con nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia  
direzione su quindici intere facciate e sino a qui della  
sedicesima e da me completato. -----

F.to Fausto Bisi; -----

F.to Giorgio Adelmo Bertani; -----

F.to Dott.FEDERICO GRASELLI Notaio. -----

-----  
-----  
Attesto io Dott.FEDERICO GRASELLI, Notaio in Gualtieri, che  
la sopra estesa copia composta di n. 16 facciate è conforme  
all'originale. -----

Gualtieri, li 13 FEBBRAIO 2019 -----



*noto not firm*

